



CITTA' DI TORINO

Direzione Cultura Educazione Gioventù
Area Servizi Educativi
Servizio Sistema Educativo Integrato 0-6 anni

***CAPITOLATO SPECIALE
PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO
D'INFANZIA***

CIG: 5848631AF9

Euro 1.893.180,00

oltre IVA

Nido d'Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1)

Nido d'Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1)

PERIODO 1/9/2014 – 31/8/2016

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 – Oggetto della concessione
- Art. 3 – Durata e valore della concessione
- Art. 4 – Requisiti di Partecipazione e Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 – Aggiudicazione
- Art. 7 – Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 8 – Garanzia di esecuzione
- Art. 9 – Equilibrio economico-finanziario
- Art. 10 – Subconcessione
- Art. 11 – Spese di procedura
- Art. 12 – Fallimento
- Art. 13 – Domicilio e Foro Competente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

- Art. 14 – Progetto tecnico
- Art. 15 – Organizzazione del servizio
- Art. 16 – Accesso al servizio
- Art. 17 – Orientamenti pedagogici e progetto educativo
- Art. 18 – Servizi Integrativi e Innovativi
- Art. 19 – Coinvolgimento delle famiglie
- Art. 20 – Oneri a carico della Città
- Art. 21 – Oneri a carico del concessionario
- Art. 22 – Avvio del Servizio
- Art. 23 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 24 – Personale
- Art. 25 – Assicurazioni
- Art. 26 – Sicurezza
- Art. 27 – Locali e Arredi
- Art. 28 – Pagamenti
- Art. 29 – Revisione oneri contrattuali
- Art. 30 – Penalità
- Art. 31 – Risoluzione della Concessione
- Art. 32 - Recesso
- Art. 33 – Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 34 – Privacy
- Art. 35 – Trattamento dei Dati Personali
- Art. 36 - Informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1 – Scheda Nidi d'Infanzia
- Allegato 2 – Linee di elaborazione del progetto
- Allegato 3 – Fac simile offerta economica
- Allegato 4 – Dichiarazione di ottemperanza
- Allegato 5 - Prescrizioni per il servizio di ristorazione
- Allegato 6 – Fac simile piano economico finanziario
- Allegato 7 – Disciplinare

MODALITA' DELLA PROCEDURA

Art. 1 – PREMESSA

Con questo Capitolato Speciale la Città di Torino avvia il procedimento della concessione di servizio di due nidi comunali già a gestione esterna. Questi atti seguono quanto definito ed attuato per l'anno educativo 2012/2013 e 2013/2014 con la concessione di servizio di quattordici nidi d'infanzia, in esecuzione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni del 28 maggio 2012 (mecc. n. 2012 02338/007 e dell'11 giugno 2013 (2013 02012/007).

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 giugno 2014, (mecc. n. 2014 02906/007), si approvava come da autorizzazione del C.C. con deliberazione dell'11 giugno 2013, la concessione del servizio pubblico del nido d'Infanzia di Via Ferrari,16.

Con deliberazione n. mecc. 2014 02904/007 del 25 giugno 2014 il Consiglio Comunale ha confermato gli indirizzi espressi autorizzando la concessione del nido d'infanzia di via Vespucci, 58.

La lettura dei provvedimenti servirà a chiarire le aspettative che la Città pone nella conclusione di questo procedimento e le prospettive più a lungo termine

Le motivazioni che hanno sostanziato la conferma dello strumento giuridico della concessione e di alcune condizioni contrattuali anche nel caso di specie sono prevalentemente da ricondurre alla utilità di rendere omogenee le forme di gestione esternalizzata, consentendo una conduzione migliore delle attività di supporto a queste gestioni, sia dal punto di vista del bilancio e di gestione finanziaria, che sul punto controllo e monitoraggio.

I partecipanti considerino che con questo atto si vogliono assicurare il rispetto delle condizioni apposte ed il perseguimento dei risultati che nelle deliberazioni citate sono illustrati. In particolare il progetto che verrà presentato dovrà considerare la volontà di mantenere fortemente integrati con il sistema pubblico comunale i nidi d'infanzia che saranno concessi, - non solo nelle relazioni organizzative ma anche nella qualità desumibile da alcuni standard che la Città assicura ai bambini ed alle famiglie.

Il concorrente, nel predisporre la sua proposta, dovrà quindi confrontarsi e porre particolare attenzione alle condizioni che il capitolato pone sia per quanto riguarda il mantenimento della qualità e degli standard comunali, sia per le forme organizzative, economiche e normative del personale.

Nelle prescrizioni il concorrente troverà significative indicazioni anche sul numero e la professionalità del personale da utilizzare, secondo il proprio progetto organizzativo, condizione essenziale per assicurare il mantenimento degli standard di qualità previsti dalla Città per i propri servizi.

Vedrà il concorrente che la base economica con cui dovrà confrontarsi è costruita considerando che la ditta dovrà applicare al personale educativo le condizioni normative ed economiche del Contratto Collettivo di Lavoro "Federculture" (o il C.C.N.L. tout court), così come richiesto esplicitamente dal Consiglio Comunale, al fine primario di "fidelizzare" all'impresa il personale esperto ed evitarne il turn over verso altri impieghi, anche saltuari – come prossimi tempi determinati presso la Città – ma più remunerativi, e, comunque, per dare concreto significato anche da questo punto di vista - il trattamento dei lavoratori - all'idea di sistema pubblico integrato.

D'altro canto, in questi periodo di sperimentazione della concessione è stato costruito un sistema di accompagnamento all'avvio ed al funzionamento dei servizi (con specifiche azioni di supporto al ri-ambientamento dei bambini e dei genitori) e di monitoraggio, che sembra adeguato non solo a verificare l'esatto adempimento delle condizioni contrattuali, ma anche ad aprire una forma partecipata della funzione ai genitori, con rilevanti risultati.

In questo quadro occorre evidenziare che le concessioni si possono giovare di un "protocollo di monitoraggio" che gli uffici dell'Area Servizi Educativi hanno predisposto per condurre in modo coordinato ed efficace l'attività di controllo e di sostegno del funzionamento dei nidi per quanto riguarda la qualità ed il progetto educativo, la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie, il rispetto delle clausole contrattuali.

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Città di Torino intende provvedere alla concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 163/06 del servizio di Nido d'Infanzia, presso locali messi a disposizione dalla Stazione Concedente come segue:

Lotto unico **CIG: 5848631AF9** **Euro 1.893.180,00 oltre IVA**

Nido d'Infanzia di via Ferrari 16 (Circoscrizione 1)

Nido d'Infanzia di via Vespucci 58 (Circoscrizione 1)

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 2013 02012/007) del 28 maggio 2012;

in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 25 giugno 2014, (mecc. n. 2014 02906/007)

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 7 luglio 2014 (mecc. n. 2014 02904/007)

così come descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati in analogia a quanto previsto dall'art. 55, comma 5, del D. Lgs. N. 163/06 attraverso una procedura aperta e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. [2011 08018/003](#)), esecutiva dal 24 settembre 2012 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 83 del D.Lgs 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Dott Cinzio TOLOMEI.

Art. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio è prevista dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016.

L'attività del Nido d'Infanzia ha luogo da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico della Città.

L'attività del Nido potrà essere protratta nei periodi non compresi nel suddetto calendario ed oltre l'orario di funzionamento di cui agli articoli successivi e proposta in maniera autonoma alle famiglie.

Il valore unitario della concessione (prezzo-unitario mese per utente) è di Euro 695,00 oltre IVA. In caso di frequenza a tempo breve il valore unitario è calcolato pari al 60% del valore previsto per il tempo lungo (417,00 Euro oltre IVA)

Il valore complessivo della concessione, è pari ad Euro **1.893.180,00** oltre IVA

Il valore complessivo della concessione è così calcolato: valore unitario x n. utenti x 10 mesi x 2 anni .

Il concessionario è tenuto ad assicurare il servizio oltre i termini sopraindicati, per un successivo anno (settembre 2016 - agosto 2017), o anche per una frazione di tale periodo, alle stesse condizioni di concessione, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto alla concessione, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, e le Associazioni iscritte alla C.C.I.A.A. in possesso di partita IVA e di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

Sono escluse dalla procedura le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di concessione, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di procedura:

1. ***istanza di ammissione alla procedura in bollo*** ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
 - a) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
 - b) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
 - c) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.i (disposizioni antimafia);
 - d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) o di non essere soggetti a quanto previsto dalla legge 68/99;
 - e)** di aver gestito nidi d'infanzia per due interi anni scolastici nell'ultimo triennio - anni scolastici/educativi 2011/2012 - 2012/2013 e 2013/2014 (per il 2014 sino alla data di pubblicazione del bando), aventi caratteristiche di ricettività dell'utenza superiore ai **20** bimbi, indicando i periodi, gli Enti affidatari o concessionari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito (in caso di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi) ricomprese eventuali revoche di contratto o concessione intervenute.

Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo pari o superiore al **30%** dell'importo posto a base di gara

- f) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto;
- g) indicazione delle prestazioni e della quota percentuale dell'offerta che il concorrente intende eventualmente sub-concedere nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 10** del Capitolato speciale;
- h) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
- i) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'**art. 31 e 32** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
- j) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale effettuazione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
- k) di essere in possesso, o di impegnarsi, a possedere polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nell'**art. 25**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
- l) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
- m) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'**art. 24** del presente Capitolato speciale;
- n) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- o) dichiarazione di ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza nel lavoro (all. n. 4);
- p) l'impegno a rispettare per tutti gli educatori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal C.C.N.L. **FederCulture**;
- q) l'impegno – in caso di aggiudicazione – all'assunzione del personale del nido di Via Ferrari già addetto al servizio educativo, di assistenza in sezione, pulizia e ristorazione secondo quanto previsto all'ultimo capoverso dell'**art. 24**
- r) l'impegno all'assunzione di ulteriori educatori da selezionare tra persone con esperienza specifica di almeno 12 mesi nei servizi socio-educativi della prima infanzia
- s) *(in alternativa)* **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'**art. 2359** del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; *oppure* **b) di essere** a conoscenza

della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; *oppure* c) **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

- t) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 201108018/003) e del Codice di Comportamento della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012, n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
- u) di NON avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della Legge 190/2012);
- v) di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;

Il concorrente dovrà inoltre:

- ✓ autorizzare la Città a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al procedimento qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla procedura, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*). La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla Città non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconferenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

L'impresa dovrà inoltre comunicare:

- ***indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all'art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006***
- il numero telefonico ed il numero di fax;

- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa nonché il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
 - numero della partita IVA;
 - codice attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA);
 - indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;
2. ***l’originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell’offerta.*** L’importo della garanzia è pari al 2% del valore della concessione. La garanzia dovrà essere costituita in analogia a quanto previsto all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7 del Capitolato speciale;
3. ***ricevuta comprovante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici*** (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it) per un importo di € 140,00
4. ***relazione tecnica contenente il progetto***, in unica busta chiusa con n. 3 copie in cartaceo e copia su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio del nido e dei servizi aggiuntivi ed innovativi, *Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui alle allegate Linee guida per la redazione del progetto tecnico di servizio (allegato n. 2) parte integrante del presente Capitolato speciale. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà l’esclusione dalla procedura.*
 La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un’esauriente e completa valutazione
5. ***l’offerta economica***, in busta sigillata, e redatta sull’apposito fac simile allegato (all. n. 3) dovrà essere specificata esprimendo la percentuale di ribasso rispetto al valore unitario della concessione (prezzo unitario/mese per utente) ed indicando il prezzo offerto dall’impresa per l’effettuazione del servizio per l’intero periodo contrattuale. In caso di mancata corrispondenza fra i due valori sarà considerata valida la percentuale di ribasso.
 L’offerta economica dovrà essere corredata dal piano economico che dovrà ricomprendere anche tutte le entrate previste per ampliamento dei servizi, per i servizi aggiuntivi, e le proposte proprie, così come presentate nell’offerta tecnica ed in tale sede valutate. Tale piano economico, sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà fare esplicito riferimento all’utile d’impresa e non potrà risultare in perdita. Il piano economico, dovrà essere redatto secondo il modello allegato (all. n. 6) In tale prospetto il concorrente dovrà indicare i costi suddivisi dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, (costo del personale, spese per attrezzature, materiale ludico-didattico, spese per la promozione, spese varie, assicurazione, utenze, sicurezza etc.). Tale piano dovrà essere relativo all’intero periodo della concessione. Nell’offerta economica dovrà comunque essere indicato, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’importo dei costi per la sicurezza aziendali che saranno affrontati dall’impresa nel corso dell’esecuzione del servizio

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione in bollo, garanzia a corredo dell’offerta; ricevuta di versamento AVCP inserite nel plico senza busta sigillata

- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, inserito nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura “contiene la relazione tecnica”
- offerta economica, eventualmente corredata degli elementi giustificativi dei prezzi, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le dicitura “contiene offerta economica”.

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l’offerta, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l’offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell’eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1 bis del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta economica e tecnica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione; garanzia a corredo dell'offerta; ricevuta di versamento AVCP, inserite nel plico senza busta sigillata
- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, in busta sigillata riportante la dicitura "contiene la relazione tecnica"
- offerta economica, corredata dal piano economico, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le dicitura "contiene offerta economica".

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla procedura venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, si precisa che ad eccezione del punto e), che può essere dichiarato da un solo componente del raggruppamento, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione aggiudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di concessione del servizio e all'offerta economica, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

Prezzo: punteggio fino a 20 punti, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$PUNTEGGIO = 20 \times \text{ribasso offerto} : \text{ribasso più conveniente}$$

Progetto: fino a 80 punti.

<u>1</u>	<u>Progetto pedagogico e continuità educativa</u>	Punteggio min 8 – max 24	obiettivi e finalità contesto educativo: ambientamento, relazioni spazi e materiali la giornata educativa tempi e mod org.ve attività educative tempi e mod org.ve attività di cura Rapporto con il territorio: con i Servizi Educativi e socio-sanitari presenti sul territorio	max 3 max 3 max 3 max 3 max 3 max 3 max 3
----------	---	--------------------------------	--	---

			comunale partecipazione ad azioni di sistema integrato	max 3
<u>2</u>	<u>Modello organizzativo e gestionale</u>	Min 4 max 20	la struttura organizzativa: l'organigramma le funzioni assegnate articolazione dei tempi di lavoro del personale in relazione all'organizzazione della giornata al nido	max 5 max 5 max 5 max 5
<u>3</u>	<u>Relazione con le famiglie</u>	Min 3 – Max 9	Modalità di comunicazione Modalità di coinvolgimento Proposte integrative	max 3 max 3 max 3
<u>4</u>	<u>Strumenti di verifica</u>	Min 2 max 4	strumenti di Verifica e valutazione, (Qualità percepita dalle famiglie)	max 2 max 2
<u>5</u>	<u>Servizi aggiuntivi e innovativi</u>	Fino a 3	Tipologie di attività Innovatività delle proposte	max 1,5 max 1,5
<u>6</u>	<u>Impegno all'assunzione</u>	Da 1 a 20	<u>Impegno (percentuale) all'assunzione di educatori, assistenti educativi ed altre figure professionali operanti nel nido di Via Vespucci alla data del 31 luglio 2014</u>	Da 1 a 20 progressivamente rispetto alla % di assunzione riferita al fabbisogno orario di personale. Tra l'80% e 100% da 11 a 20 punti Tra 50% e 79,99% Da 6 a 10 punti Tra 30% e 49,99% da 1 a 5 punti

I punteggi attribuiti risulteranno dalla media dei punteggi discrezionali assegnati dai singoli Commissari

Le offerte che otterranno punteggi inferiori ai minimi previsti per ognuna delle sezioni 1,2,3,4 saranno escluse, anche nel caso di unico offerente, dalle successive fasi di gara.

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE

In analogia a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 la concessione del servizio sarà aggiudicata per lotti - in via provvisoria – ai concorrenti che avranno presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione.

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

L'Amministrazione si riserva di procedere in analogia a quanto previsto dall'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte.

La procedura sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

La concessione, infine, sarà subordinata alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario alla stipula del contratto di concessione del servizio che avverrà mediante atto pubblico.

Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% del valore della concessione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito, o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- c) previsione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 8 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa concessionaria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo della concessione al netto dell' IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58..

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte della Città

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà concedere il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria al termine della concessione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

ART. 9 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'equilibrio economico finanziario della concessione del servizio nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 163/06, è garantito dal valore della concessione, nonché dalle potenzialità della struttura nel suo complesso.

Resta a carico del concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione nel suo complesso e nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Art. 10 - SUBCONCESSIONE

Al Concessionario non è consentito sub-concedere a terzi la gestione del servizio in oggetto; gli è consentito solamente appaltare a terzi, ferma la sua responsabilità, tutte le attività inerenti la manutenzione delle strutture, la gestione amministrativa del personale, la lavanderia, ed ogni altra incombenza marginale della gestione del servizio.

Il Concessionario potrà avvalersi di tale possibilità se ne ha fatto esplicita menzione in sede di presentazione dell'offerta. Sono comunque escluse le attività educative, l'assistenza educativa, le attività di pulizia, la ristorazione ed il coordinamento pedagogico.

Si precisa che in conformità alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 n. 2003-00530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016 ,approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014 n. mecc. 2014 00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

Art. 11 – SPESE DI PROCEDURA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata al prestatore dalla Città. In particolare ai sensi dell'articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 12 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa concessionaria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa concessionaria, la concessione si intende senz'altro revocata e la Città provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Si applica comunque quanto disposto agli artt. Dal 239 al 246 del D. Lgs. 163/2006.

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Art. 14 – PROGETTO TECNICO

I nidi in concessione faranno parte del sistema dei servizi per l'infanzia della Città, offerti dal concessionario alle famiglie con modalità coerenti con il modello dei nidi della città, così come

previsto dal Regolamento Comunale dei Nidi d'Infanzia della Città (Reg. n. 231) e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati integrate dalla propria proposta di progetto da redigere secondo le indicazioni contenute nell'allegato n. 2 *Linee di elaborazione del progetto* parte integrante del presente capitolato speciale

Il progetto dovrà considerare quanto previsto nella Carta della qualità dei servizi di Nido d'Infanzia reperibile all'indirizzo web:

www.comune.torino.it/servizieducativi/divisione/qualitanidi.htm

ART. 15 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Nido d'Infanzia oggetto di concessione prevede un orario di apertura compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dal lunedì al venerdì, per 10 mesi l'anno (settembre – giugno). Deve essere garantita la flessibilità oraria, in ingresso ed in uscita, in relazione alle esigenze delle famiglie. L'orario della permanenza dei bambini dovrà essere dichiarato dai genitori al momento dell'iscrizione, scegliendo solitamente tra un tempo breve (indicativamente compreso tra le 7.30 e le 13.30) e un tempo lungo (compreso tra le 7.30 e le 17.30).

In analogia a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento dei Nidi d'Infanzia si prevede che il periodo di permanenza del bambino nel servizio sia concordato con la famiglia, in modo da contemperare le esigenze di esperienza e socializzazione del bambino con le necessità della famiglia stessa.

Per un'esigenza di trasparenza e omogeneità tra i nidi, è opportuno definire come vengono individuate le necessità delle famiglie. A tale scopo si propone che la frequenza tra le ore 7,30 e le 8,30 e tra le ore 16,30 e le 17,30 debba essere motivata dall'orario di lavoro e/o da esigenze di studio dei genitori.

Tale servizio comprende l'attività educativa, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, distribuzione e l'assistenza ai pasti, la gestione dell'immobile con i relativi arredi e strutture, il servizio di igiene e di pulizia dei locali.

Il concessionario potrà erogare, oltre a quanto sopra, i servizi integrativi offerti e proposti nel progetto tecnico, ampliando l'offerta del servizio ed assumendone il rischio d'impresa.

È responsabilità del concessionario organizzare il servizio negli spazi concessi tenendo conto dell'età e del numero dei bambini iscritti, del progetto educativo proposto e di eventuali servizi complementari e migliorativi.

Il concessionario dovrà comunque attenersi ad eventuali innovazioni organizzative riferite al complesso dei servizi comunali approvate dal Consiglio o dalla Giunta Comunale od approvate con atto dirigenziale.

ART. 16 - ACCESSO AL SERVIZIO

RISERVA POSTI

Per il primo anno la Città riserverà presso le strutture affidate in concessione gli stessi posti già utilizzati nell'anno scolastico 2013/2014 come meglio indicati in ciascuna scheda nido. Sarà garantita la prosecuzione della frequenza ai bambini iscritti nell'anno scolastico 2013/2014 ed i posti non occupati saranno coperti attraverso le graduatorie circoscrizionali.

Entro il mese di febbraio, la Città comunicherà il numero dei posti che intende riservare per il successivo anno scolastico. Il numero dei posti, per i quali il Comune integrerà le rette, in ogni caso

non potrà essere inferiore al numero dei bambini già frequentanti che devono concludere il ciclo triennale.

In generale il concessionario ha la possibilità di gestire autonomamente i posti non riservati dalla Città di Torino e potrà chiedere l'autorizzazione ad iscrivere un numero di bambini superiore alla capacità ricettiva, nella misura massima dell'8%, come previsto dall'art. 19 del Regolamento per il coordinamento, la vigilanza ed il convenzionamento dei servizi socio-educativi privati per la prima infanzia (Reg. n. 340), salvo il fatto che la frequenza giornaliera non potrà superare la capacità ricettiva.

SISTEMA DI ISCRIZIONE

Per i posti riservati alla Città, - poiché rimane unitario per tutta la città il sistema di accesso - , le domande di iscrizione al nido saranno raccolte direttamente dal concessionario, che curerà il loro inserimento nel sistema informativo cittadino (messo a disposizione in comodato gratuito dalla Città) per l'attribuzione del punteggio. A seguito dell'istruttoria delle domande attraverso i Comitati di gestione provvederà ad inviare l'elenco delle domande alla Commissione unica circoscrizionale di competenza; provvederà inoltre a tutte le procedure previste dal regolamento e dalle circolari comunali per l'assegnazione e la copertura dei posti.

ART. 17 - ORIENTAMENTI PEDAGOGICI E PROGETTO EDUCATIVO

Il concessionario dovrà adottare un modello educativo e organizzativo che, oltre a tener conto della normativa vigente e degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dovrà essere teso ad offrire, in una logica di sistema e in connessione con gli altri servizi educativi, sanitari e sociali del territorio, uno sviluppo integrato delle dimensioni della crescita dei bambini sostenendoli nel loro percorso verso l'autonomia, la costruzione delle identità e l'acquisizione di competenze.

Il progetto di servizio di cui all'art 14, come meglio specificato nell'allegato n.2, dovrà dunque rispondere alle esigenze dei bambini, proponendosi come luogo di crescita, di socializzazione e di stimolo alle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali e, insieme, dovrà proporsi come supporto alla genitorialità, rispondendo ai bisogni sociali delle famiglie, che non rappresentando un gruppo omogeneo, reclamano dunque sempre più flessibilità e modularità.

L'esecuzione del servizio dovrà essere orientata alle metodologie socioeducative più recenti e alle esperienze di maggior rilevanza a livello nazionale, da esplicitarsi nel progetto tecnico di cui all'art 14.

Rimangono in capo alla Città le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività previsti dalla normativa e quanto previsto dal presente capitolato.

Ai sensi della Deliberazione CC mecc.n. 2012 02338./007 del 28 maggio 2012, i Nidi d'Infanzia dati in concessione dalla Città, rientrano a tutti gli effetti nel sistema integrato cittadino dei servizi per la prima infanzia e saranno ricompresi nei circoli didattici comunali. Si avvarranno quindi di tutti gli strumenti e gli interventi di sistema che verranno proposti dalla Città di Torino, in ordine al consolidamento della qualità dell'offerta educativa.

Il Comune nell'ambito del proprio ruolo di governo del sistema, promuove l'accompagnamento e il coordinamento tra i servizi per la prima infanzia dati in concessione e quelli a gestione diretta, per perseguire, attraverso la condivisione dell'identità pedagogica e progettuale la qualità, la coerenza e l'integrazione dell'offerta formativa.

Il coordinamento si realizza attraverso il confronto tra i gestori del servizio e le loro rappresentanze e i responsabili pedagogici dei Circoli Didattici della Città, in un intreccio di relazioni improntate dalla reciprocità, dal coinvolgimento e dall'apprendimento continuo.

Per individuare gli ambiti nei quali può essere proficuamente sviluppato, esso può riguardare lo scambio di informazioni, l'aggiornamento e la formazione del personale, le iniziative rivolte alle famiglie, lo scambio di progetti ed esperienze, l'elaborazione e la realizzazione di progetti comuni, il raccordo con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari presenti sul territorio.

Il Responsabile Pedagogico del Circolo Didattico comunale in cui il Nido d'Infanzia è collocato cura, di concerto con il coordinatore pedagogico del concessionario, l'attuazione del progetto educativo.

Per rendere effettiva la regolare reciproca comunicazione e collaborazione che la Città ed il concessionario assicureranno, la Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento deve essere informata ed aggiornata sui programmi di lavoro degli organi collegiali e sui loro esiti, concordandone, se del caso, la sua presenza.

ART. 18 -SERVIZI INTEGRATIVI E INNOVATIVI

In considerazione della diversificazione della richiesta di servizi per l'infanzia e dell'emergere di nuove domande, il concessionario potrà proporre servizi ulteriori ed aggiuntivi alla normale attività di asilo nido destinati alla prima infanzia e alle famiglie.

Tali servizi potranno essere erogati all'interno della struttura stessa (prolungamento orario giornaliero, apertura al sabato, interventi educativi specializzati, baby parking, attività estiva a luglio e agosto ecc.) fatta salva l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni.

Gli eventuali utili derivanti dall'attivazione di servizi aggiuntivi, possono essere utilizzati per la determinazione del piano economico-finanziario.

Art. 19 – COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

I compiti del concessionario nell'erogazione del servizio non si esauriscono nell'attività educativa con il bambino, ma si estendono alle necessità di stabilire una stretta relazione con i genitori e/o altre figure adulte significative, affinché sia garantita la congruenza tra le esperienze vissute dal bambino al nido e nel contesto familiare. In tale prospettiva è importante che venga posta attenzione alla molteplicità delle esperienze delle famiglie e delle loro aspettative rispetto al servizio, prestando particolare attenzione alla provenienza multiculturale dei bambini.

Per questo, con la relazione tecnica di cui all'art. 14, il concorrente dovrà dichiarare le azioni che intende avviare per consentire la comunicazione con le famiglie e il loro coinvolgimento nel progetto educativo realizzato dal servizio dato in concessione.

In tema di partecipazione si intendono applicati ed esercitati tutti gli organi collegiali nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle famiglie di cui ai vigenti regolamenti comunali in materia; il gestore ha inoltre facoltà di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle famiglie, fatta salva la preventiva informazione alla Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento.

E' a carico del concessionario la produzione della carta dei servizi particolareggiata relativa alla propria struttura, in coerenza con la Carta della qualità dei servizi di Nido d'Infanzia della Città di Torino.

Art. 20 – ONERI A CARICO DELLA CITTÀ

Rimangono a carico della Città i seguenti costi:

- la fornitura delle derrate alimentari senza la trasformazione delle medesime che farà capo al soggetto concessionario;
- la fornitura dell'acqua minerale in bottiglia secondo quanto indicato nell'allegato n. 5 (Prescrizioni per il servizio di ristorazione);
- la copertura assicurativa degli immobili per il rischio da incendio
- le spese di riscaldamento;
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- le spese relative all'energia elettrica, acqua, gas;
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti termici, elettrici e speciali (es. luci di emergenza comprese quelle poste sulle uscite di sicurezza, impianti rilevazione incendi, antintrusione ecc.);
- La manutenzione ordinaria, comprese verifiche di legge, degli impianti di spegnimento incendi fissi (es. sprinkler e idranti) e mobili (es. estintori portatili e carrellati);
- Il ripristino delle parti edili a seguito delle opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione degli impianti termici, elettrici e impianti di spegnimento incendi fissi e mobili;

Le strutture vengono messe a disposizione al concessionario per il periodo previsto dal presente capitolato, complete degli arredi e delle attrezzature, comprese quelle informatiche ed i software di gestione, di cui verrà redatto apposito verbale di consegna prima dell'inizio dell'attività, così come meglio descritto al successivo art. 27.

Gli immobili dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo di concessione, nello stato di consegna iniziale, fatta salva la normale usura, garantendo il permanere dell'idoneità all'uso

Art. 21 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario:

- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara;
- il servizio di lavatura e stiratura della biancheria in dotazione al Nido, assicurando quotidianamente l'adeguatezza igienico-sanitaria e la corretta dotazione nonché il ricambio ordinario e straordinario della biancheria stessa;
- le spese di volturazione ed il conseguente contratto per le utenze relative al servizio di telefonia;
- il servizio di ristorazione scolastica per quanto riguarda la trasformazione delle derrate alimentari;
- il materiale didattico compreso di una prima congrua dotazione iniziale, compreso anche di quello specifico per disabili, la cancelleria e materiali da ufficio;
- il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i materiali igienici e di pulizia dei locali;
- la biancheria eventualmente da integrare o sostituire;
- il completamento e la sostituzione, quando necessario, dei piccoli e grandi elettrodomestici e stoviglie;

- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili comprese le postazioni e/o dotazioni informatiche;
- la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne;
- la manutenzione ordinaria generale, anche in deroga all'art. 1609 del C.C., che comprende gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; nonché la manutenzione degli arredi e delle attrezzature, nelle aree interne ed esterne. E' compresa la manutenzione ordinaria delle aree verdi e degli spazi esterni al Nido. Sono esclusi gli impianti termici ed elettrici.
- Presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

I Responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di effettuare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali indicate nella normativa vigente in materia.

Nel caso specifico, le verifiche semestrali delle porte tagliafuoco e di sicurezza risultano di competenza dei Concessionari

Tutti gli interventi sopra indicati, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la Città, e devono essere effettuati con la massima tempestività; lo stesso dicasi per tutte le sostituzioni che dovranno essere effettuate con beni di pari qualità.

Tutto il materiale di cui ai punti precedenti si intende acquisito dalla Città al termine del periodo di concessione.

Relativamente al servizio di ristorazione il gestore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato n. 5 "Prescrizioni per il servizio di ristorazione"

Art. 22 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito alla concessione, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a trasmettere per ciascuna sede:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, comprensivo di orario settimanale e schema giornaliero-orario di turnazione
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente e del suo eventuale sostituto

Qualsiasi variazione rispetto agli elenchi trasmessi deve essere tempestivamente comunicata per iscritto

Dovranno essere assicurate:

- adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali
- l'organizzazione pedagogico-didattica degli spazi e dei materiali
- approvvigionamento dei materiali necessari alle attività

Art. 23 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto di Concessione, ivi compresi gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi è individuato in calce al presente capitolato,

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto potrà essere coadiuvato nelle attività di controllo di cui al precedente capoverso da altri funzionari della Città.

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del presente capitolato.

La Città esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del gestore; nonché la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di procedura (rispetto degli indicatori di cui all'art. 5) ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale.

L'attività di monitoraggio verrà effettuata con l'utilizzo del documento denominato "protocollo di monitoraggio" predisposto dalla Città, e comunicato al concessionario prima dell'inizio dell'attività

Saranno oggetto di monitoraggio tutti gli aspetti di progetto tecnico di servizio dichiarati dal concorrente.

Il concessionario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresa l'indicazione degli utenti ai quali vengono erogate le prestazioni ed i nominativi dei soggetti che a qualsiasi titolo stanno operando nella struttura.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare annualmente ed al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 24 – PERSONALE

1) Educatori

Al personale educatore dovrà essere assicurato un trattamento normativo ed economico corrispondente a quanto previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro "Federculture".

In conformità con le disposizioni della deliberazione del C.C dell'11 giugno 2013 e con il vigente regolamento dei Nidi d'Infanzia della Città di Torino, per la gestione del servizio dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 25 del predetto Regolamento.

Si precisa che la Città individua le esigenze di potenziamento di personale per supporto educativo speciale comunicandole al concessionario e provvedendo ad affidare a proprie spese il relativo servizio.

E' richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea in Scienze dell'Educazione, o Scienze della Formazione Primaria o Lauree con contenuti formativi analoghi **oppure**: 1) Diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo); 2) Diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo); 3) Diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo); 4) Diploma di liceo psico-pedagogico; 5) Diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L. R. 17 marzo 1980, n. 16; 6) Diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo); 7) Diploma di tecnico dei servizi sociali; 8) Altri diplomi di scuola media superiore nei cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e alla gestione degli asili nido; **oppure**: Attestato di educatore per la prima infanzia o equivalenti conseguito successivamente al diploma di scuola superiore. Per attestati di educatore per la prima infanzia s'intendono quelli conseguiti in seguito a: 1) corsi di base di formazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 3/73 e s.m.i.; 2) corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia, istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto 1; 3) corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane, o da altri enti pubblici, equipollenti ai corsi citati al punto 1. Il titolo di studio conseguito all'estero deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria equipollenza ai titoli italiani, rilasciata dalle competenti autorità.

2) Assistenti educativi; personale addetto alla pulizia; personale addetto alla cucina

Per quanto riguarda il personale addetto all'assistenza in sezione ed alle pulizie, si fa riferimento agli standard applicati per gli analoghi servizi "appaltati". Pertanto la ditta dovrà assegnare un numero di personale pari a 30 minuti di lavoro giornalieri per ogni unità di bambino risultante dalla capacità ricettiva delle sedi, assicurandone la presenza in relazione alla presenza dei bambini.

Titoli di studio:

Assistenti educativi:

licenza di scuola dell'obbligo;
corso di formazione ad assistente educativo

Operatori: (personale addetto alle pulizie SENZA rapporto con i bambini)

licenza di scuola dell'obbligo

Per quanto riguarda gli operatori di cucina il personale deve essere assegnato secondo i seguenti parametri standard, in riferimento ai bambini iscritti:

operatori per il servizio di cucina: fino a 50 iscritti: 2 addetti per un totale di 13 ore lavorative/giorno; da 51 a 75 iscritti: 2 addetti per un totale di 15 ore lavorative/giorno; da 76 a 100 iscritti: 3 addetti per un totale di 19 ore lavorative/giorno.

Titolo di studio:

Operatori di cucina

Licenza di scuola dell'obbligo; inoltre il personale dovrà essere in possesso di attestati relativamente a specifici corsi sulle buone pratiche di lavorazione, sull'igiene e sicurezza alimentare e HACCP

3) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico si relazionerà con i responsabili tecnici e pedagogici della Città, e sarà il riferimento per gli altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio,

Titolo di studio

diploma di laurea (come previsto dalla normativa regionale di riferimento) ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico

4) Personale amministrativo

Il concessionario dovrà indicare un Responsabile amministrativo-gestionale cui la Città si riferirà per ogni questione relativa alla gestione quotidiana del servizio

Il gestore dovrà altresì prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali con il compito di svolgere anche una funzione economica, che si configura in sintesi come:

- gestione del protocollo (arrivo e partenza) e situazione giornaliera delle presenze;
- organizzazione ed elezione degli Organi Collegiali e incontri di gestione sociale con relativa verbalizzazione;
- utilizzo tecnologie informatiche adottate dalla Città per iscrizioni, inserimento dati e graduatorie;
- gestione degli arredi, mantenimento delle strutture e degli strumenti consegnati;
- segnalazione delle carenze di funzionamento e di eventuali guasti degli impianti presenti nella struttura;
- cura della trasmissione delle informazioni all'utenza, ai servizi centrali;
- partecipazione alla Commissione Unica della Circoscrizione di competenza.
- prenotazione delle derrate alimentari, secondo le modalità impartite dagli uffici comunali competenti
- segnalazioni alla Città relative a inadeguate o difformi forniture di derrate alimentari crude;
- archiviazione e gestione di tutte le attività inerenti l'autocontrollo (ved. all. 5).

Fatti salvi gli specifici vincoli contrattuali di cui al presente articolo, la ditta concessionaria dovrà applicare nei confronti di tutto il personale occupato nella presente concessione, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

relativi alle prestazioni rese da detto personale, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire successivamente stipulato per la categoria stessa, garantendo in ogni caso ai sensi dell'art. 86 c. 3 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'applicazione dei minimi retributivi previsti dalle vigenti tabelle del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Dovrà essere prevista la partecipazione del personale agli organismi collegiali e di coordinamento organizzativo e pedagogico del sistema educativo cittadino.

L'eventuale presenza all'interno del servizio di tirocinanti deve essere comunicata all' Area Servizi Educativi della Città. Il loro eventuale inserimento è regolato da normativa apposita e non va comunque inteso come sostituzione di personale.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia secondo quanto previsto dalla disciplina in materia della Città.

L'impresa concessionaria dovrà prevedere proprie iniziative di formazione permanente del personale, aperte, con modalità da definirsi, al personale della Città.

Il concessionario dovrà inoltre consentire al proprio personale la partecipazione a corsi di formazione proposti dalla Città all'interno dell'orario di lavoro, garantendo l'apertura del servizio all'utenza in caso di concomitanza.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale relativo a tutto il personale immesso nel servizio.

Essendo ad oggi l'esecuzione della gestione del Nido di Via Ferrari già oggetto di affidamenti a società cooperative, il concessionario – al fine di garantire la continuità pedagogica e operativa delle professionalità già inserite - è tenuto ad assumere le persone già addette ai servizi, garantendo almeno il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere e comunque in analogia a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile

Per il personale educatore deve essere rispettato quanto previsto all'art. 4,punto 1 lettera p) del presente capitolato.

Art. 25 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni immobili e mobili della Città e di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

Il concessionario dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. per il proprio personale e a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali :

- a) in caso di morte massimale di Euro 80.000,00=;
- b) in caso di invalidità permanente massimale di Euro 124.000,00=, con applicazione delle seguenti percentuali per l'invalidità accertata, senza applicazione di franchigie:

- da 1 a 10 punti Euro 415,00= a punto,
- da 11 a 49 punti Euro 620,00= a punto,
- oltre 49 punti Euro 124.000,00=;

L'Assicurazione dovrà prevedere la copertura di tutti i rischi derivanti dalle attività proprie del Nido d'Infanzia

Art. 26 – SICUREZZA

L'impresa concessionaria è tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione della concessione, quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08, nonché tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

Il concorrente dovrà presentare, nell'istanza, “dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti negli ambienti di lavoro comunali” (all. n. 4)

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/08, si provvederà alla redazione del DUVRI esclusivamente per quelle sedi ove sussistono rischi di interferenza per la presenza di lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro comunale o di altri datori di lavoro.

Art. 27 – LOCALI E ARREDI

La dotazione del Nido è la seguente:

- grandi giochi e materiale didattico per aree interne
- arredi adeguati alla capacità ricettiva della struttura
- arredo e dotazioni materiale informatico degli uffici
- impianti tecnologici cucina e dotazione stoviglie
- biancheria
- arredi e grandi giochi per aree esterne

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale di consegna prima dell'inizio del servizio..

I locali e i beni mobili inventariabili, comprese le dotazioni informatiche (pc, stampanti, ecc.), dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto della concessione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento della concessione, potendosi rivalere la Città sugli eventuali danni riscontrati.

Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non a quelle previste dal presente Capitolato speciale e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine della concessione, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Città con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni all'immobile ed ai beni mobili in esso contenuti, di proprietà della Città, comprese le postazioni informatiche dovuti ad un uso improprio, nonché gli eventuali ammanchi, dovranno essere riparati o reintegrati con altri beni di pari qualità entro un termine da stabilirsi nel

verbale di riconsegna; trascorso inutilmente tale termine la Città potrà rivalersi incamerando dalla cauzione un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o mancanti.

Nei periodi di sospensione delle attività il concessionario è responsabile ad ogni effetto della tenuta dei locali.

Art. 28 – PAGAMENTI

Per i posti riservati alla Città, le famiglie utenti usufruiranno del sistema di tariffe agevolate sulla base della propria situazione economico/patrimoniale certificata attraverso le dichiarazioni ISEE o **ISEC (Indicatore Situazione Economica Convenzionale)**, come nei nidi d'infanzia comunali, secondo la disciplina prevista dalle norme generali contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 675 del 28 febbraio 2002 e s.m.i. e per l'I.S.E.C. dalla deliberazione n.7359 del 11 2013.

La somma dovuta verrà corrisposta direttamente dalla famiglia utente al Concessionario entro il 5 di ogni mese, secondo le modalità più in dettaglio previste dal disciplinare allegato.

L'ammontare della differenza fra il costo indicato dal concessionario in sede di offerta e quanto versato dalla famiglia, verrà integrato da parte del Comune sulla base della tariffa mensile rapportata alle effettive giornate di occupazione del posto.

Il costo indicato dal concessionario verrà corrisposto per intero nei seguenti casi:

- per il mese di settembre per tutti i posti;
- per i posti che si rendono disponibili nei periodi di interruzione di validità delle graduatorie (16/11 – 06/01 e 01/05 – 30/06). Tuttavia se si verifica la rinuncia o il ritiro prima di tali periodi verrà riconosciuta un'integrazione retta per i periodi sopra indicati, solo se il concessionario, per la copertura, abbia esperito le procedure previste dall'articolo 5.1 comma 11 e 12 del regolamento nidi d'infanzia, rispettandone i tempi.
- in caso di esaurimento delle graduatorie, a condizione che il concessionario lo abbia comunicato all'ufficio comunale competente.

Le fatture relative all'integrazione di cui sopra saranno pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); il suddetto termine è sospeso nel periodo di fine anno (10-31 dicembre) per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

Art. 29 – REVISIONE ONERI CONTRATTUALI

La concessione comprende un apposito piano economico finanziario, predisposto in sede di offerta, contenente un quadro analitico di descrizione delle componenti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario e dei costi di gestione dal medesimo sopportati, da sottoporre eventualmente a revisione esclusivamente in caso di mutamento delle condizioni predefinite, per scelta del comune o conseguenti a nuove norme di legge o di regolamento o per investimenti straordinari sull'immobile per cause non imputabili al concessionario.

Art. 30 - PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto-concessione rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 23, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, l'Area Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% del valore della concessione rapportata al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, l'Area Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Città, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, la Città potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la stessa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 31 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora il concessionario risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa concessionaria ;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa concessionaria;
- c)impiego di personale non dipendente dell'Impresa concessionaria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subconcessione del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;

- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
- h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
- j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
- k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
- l) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo della concessione;
- m) gravi e reiterate inadempienze nella gestione e organizzazione del servizio per quanto riguarda i posti in convenzione con la Città;
- n) violazione della capienza massima
- o) gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e interventi di adeguamento all'immobile;
- p) rilevante scadenza del decoro degli arredi e relative aree esterne
- q) violazione dell'orario del servizio e modifiche al calendario scolastico, senza congruo preavviso di almeno 7 giorni
- r) sospensione, anche parziale dei servizi agli utenti, esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati
- s) abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione dei servizi agli utenti, la cui gravità e /o frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso
- t) stato di insolvenza del concessionario o frode accertata del medesimo
- u) inottemperanza agli obblighi assicurativi, contributivi, e retributivi previsti dalle normative in vigore per il personale utilizzato

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di concedere il servizio alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

La Città si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive procedure le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della stessa a norma dell'art. 38, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 32 - RECESSO

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto alla concessione del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l' Impresa concessionaria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa concessionaria. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per il concessionario del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e il concessionario cessano e l'immobile ritornerà nella piena disponibilità del comune, compresi gli impianti di servizio e tecnologici, le attrezzature fisse e gli arredi ed elettrodomestici, senza che il concessionario nulla possa vantare nei confronti del comune.

Art. 33 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il concessionario, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali (datore di lavoro, RSPP, addetti all'emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, ecc.);
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004 relativamente alla somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica (rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP, ecc.);
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico del concessionario l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

Art. 34 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il gestore si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Il gestore si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico del gestore gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

Il gestore ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 36 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti al Dott. Cinzio TOLOMEI - fax .011 – 442.7490 – tel. 011 – 442.7426 - posta elettronica Cinzio.Tolomei@comune.torino.it; o alla Sig.ra Patrizia CERF – tel. 011 – 442.6034 - posta elettronica Patrizia.Cerf@comune.torino.it . Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti saranno pubblicate all'indirizzo web <http://www.comune.torino.it/servizieducativi/concessione> fino a cinque giorni antecedenti la scadenza del bando.

Torino, 8 luglio 2014

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cinzio TOLOMEI

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto di concessione
Dott. Vincenzo SIMONE